



CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO DI IGIENE DEL SUOLO, DELL'ABITATO, DELL'EDILIZIA

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 220 DEL 1° LUGLIO 1963**

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI:

- **N. 29 DEL 26 APRILE 1968**
- **N. 48 DEL 3 MARZO 1969**
- **N. 183 DEL 9 MAGGIO 1977**
- **N. 135 DEL 7 APRILE 1986**
- **N. 445 DEL 6 OTTOBRE 1986**
- **N. 40 DEL 17 LUGLIO 2007**

INDICE

Art.	1		pag.	5
Art.	2	Deposito rifiuti, ecc.	pag.	5
Art.	3	Chiusura idrica fogne, ecc.	pag.	5
Art.	4	Scarichi	pag.	5
Art.	5	Pulizia del suolo e cantieri edilizi	pag.	6
Art.	6		pag.	6
Art.	7		pag.	7
Art.	8		pag.	7
Art.	9		pag.	7
Art.	10		pag.	7
Art.	11	Rifiuti solidi	pag.	7
Art.	12		pag.	8
Art.	13		pag.	8
Art.	14	Acque superficiali	pag.	8
Art.	15		pag.	8
Art.	16	Deflusso acque	pag.	9
Art.	17		pag.	9
Art.	18		pag.	9
Art.	19		Pag.	10
Art.	20	Bagni marini	pag.	10
Art.	21		pag.	10
Art.	22	Cava di prestito	pag.	10
Art.	23	Raccolta acque	pag.	10
		ABITATO		
Art.	24	Case di nuova costruzione	pag.	11
Art.	25	Costruzione nuovi edifici ecc.	pag.	11
Art.	26		pag.	11
Art.	26-bis		pag.	12
Art.	27	Abitabilità	pag.	12
Art.	28	Controlli in fase costruttiva	pag.	12
Art.	29	Terreni di fondazione	pag.	13
Art.	30	Intercapedini	pag.	13
Art.	31	Costruzione presso corsi d'acqua	pag.	14
Art.	32	Distanza da terrapieni	pag.	14
Art.	33	Cortili	pag.	14
Art.	34	Costruzioni in cortili	pag.	16
Art.	35		pag.	16
Art.	36		pag.	16
Art.	37		pag.	16
Art.	38	Cavedi	pag.	17

Art.	39	Spessore dei muri	pag.	17
Art.	40	Camere d'aria coibenti a tetto	pag.	17
Art.	41	Sopraelevazione dal suolo del piano terreno	pag.	18
Art.	42	Materiale da costruzione	pag.	18
Art.	43	Locali di abitazione – cucinino	pag.	18
Art.	44	Altezza locali	pag.	19
Art.	45	Verande	pag.	20
Art.	46	Soppalchi	pag.	21
Art.	47	Serramenti e pavimenti	pag.	21
Art.	48	Seminterrati	pag.	22
Art.	49	Finestre	pag.	23
Art.	50	Servizi igienici	pag.	23
Art.	51	Canne di caduta acque nere	pag.	25
Art.	52	Scale	pag.	26
Art.	53	Banchi da fuoco	pag.	27
Art.	53-bis	Depuratori	pag.	28
Art.	54	Impianti centrali di riscaldamento	pag.	28
Art.	55	Rifiuti	pag.	28
Art.	56	Acqua potabile	pag.	28
Art.	57		pag.	29
Art.	58		pag.	29
Art.	59	Serbatoi acqua	pag.	29
Art.	60		pag.	30
Art.	61	Cisterne	pag.	30
Art.	62	Pozzi	pag.	30
Art.	63	Pluviali e grondaie	pag.	31
Art.	64	Esami acqua	pag.	32
Art.	65		pag.	32
Art.	66	Pozzi neri	pag.	32
Art.	67	Costruzione pozzi neri	pag.	33
Art.	68	Ubicazione pozzi neri	pag.	33
Art.	69		pag.	34
Art.	70		pag.	34
Art.	71		pag.	34
Art.	72		pag.	34
Art.	73		pag.	34
Art.	73-bis		pag.	34
IGIENE RURALE				
Art.	74		pag.	35
Art.	75		pag.	35
Art.	76		pag.	35
Art.	77	Latrine	pag.	36
Art.	78	Stalle ecc.	pag.	36
Art.	79	Concimaie	pag.	37
Art.	80	Costruzioni economiche	pag.	37
Art.	81		pag.	38

		CONDIZIONI DI INABITABILITA'		
Art.	82		pag.	38
		AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO		
Art.	83		pag.	38
		SCUOLE		
Art.	84		pag.	39
Art.	85		pag.	39
Art.	86		pag.	39
		ALBERGHI E SIMILI, ESERCIZI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO		
Art.	87		pag.	40
Art.	88		pag.	40
Art.	89	Locazione stagionale alloggi	pag.	41
Art.	90	Controllo sanitario personale	pag.	41
Art.	91	Locali pubblici	pag.	42
Art.	92		pag.	42
Art.	93		pag.	43
Art.	94	Cucine pubblici esercizi	pag.	43
Art.	95		pag.	43
Art.	96		pag.	44
Art.	97	Edifici per collettività	pag.	44
Art.	98		pag.	45
Art.	99	Bagni marini	pag.	45
		LAVATOI		
Art.	100		pag.	46
		LATRINE PUBBLICHE		
Art.	101		pag.	46
		PENALITA'		
Art.	102		pag.	47
Art.	103		pag.	47

Articolo 1

Il suolo delle strade, piazze pubbliche e degli spazi privati nell'abitato, deve essere convenientemente sistemato, di preferenza lastricato, e comunque, e sempre, con superficie uniforme disposta in modo da facilitare il rapido allontanamento delle acque meteoriche.

Articolo 2 **Deposito rifiuti, ecc**

Secondo quanto disposto dalla legge 20 marzo 1941 n. 366, è vietato ogni deposito o accumulo di rifiuti solidi, di materie estratte da pozzi neri, di letame (fatta eccezione per le concimaie annesse alle case rurali) e di ogni altra sostanza nauseante od incomoda per moleste esalazioni, come pure recipienti e veicoli (in sosta) maleodoranti, a distanza minore di m. 1000 dalle case e dalle strade pubbliche e sempre che non ne derivi sensibile disturbo. Può consentirsi una riduzione della suddetta distanza qualora i depositi, gli accumuli od i veicoli si trovino in zone rurali e non vi siano particolari motivi che a giudizio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ne sconsigliano la concessione. E' altresì vietato deporre materie escrementizie fuori dai luoghi a ciò destinati.

Articolo 3 **Chiusura idrica fogne, ecc.**

Ogni apertura sul suolo pubblico o privato, la quale si trovi in comunicazione con la fogna, esclusi i pozzetti di ispezione, deve essere munita di chiusura idrica. E' vietato porre o gettare nelle chiaviche materie ed oggetti capaci di ostruirle. Le chiaviche od i fognoli di proprietà privata devono essere tenuti permanentemente in buono stato di pulizia e di funzionamento a cura dei proprietari.

Articolo 4 **Scarichi**

E' vietato far defluire o scaricare sul suolo sia pubblico che privato, liquidi cloacali ed acque di rifiuto di qualsiasi genere provenienti dalle abitazioni, dagli esercizi, dai laboratori, dagli stabilimenti industriali.

Articolo 5

Pulizia del suolo e cantieri edilizi

Il suolo pubblico e privato deve essere tenuto in permanente stato di pulizia.

In particolare, è fatto obbligo di pulire, mediante lavaggio, le ruote dei veicoli utilizzati nei cantieri edilizi, prima della loro circolazione sull'area pubblica o privata destinata ad uso pubblico.

In ogni caso, chi abbia imbrattato il suolo pubblico o l'area privata destinata ad uso pubblico è tenuto immediatamente a ripulirli completamente, senza pregiudizio delle sanzioni incorse, previo avviso al Comando di Polizia Municipale, per concordare tempi e modalità di intervento.

Le operazioni di pulizia devono essere precedute da innaffiamento per evitare il sollevamento di polvere. Qualora non provveda immediatamente il trasgressore, l'ente proprietario della strada, previa contestazione del verbale e constatazione dei luoghi, effettuerà le operazioni di pulizia con onere totalmente a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Il suolo privato annesso agli edifici e le coperture di questi devono essere mantenuti costantemente puliti a cura e sotto la responsabilità dei proprietari.

Chiunque violi il secondo comma del presente articolo oppure imbratti l'area pubblica o privata destinata ad uso pubblico, con veicoli, macchinari, attrezzature o rilascio di liquidi o di qualsiasi altro materiale, nonché con qualsiasi altro strumento e/o mezzo utilizzato nei cantieri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di euro cinquecento per singolo evento.

Fermo restando quanto previsto dal secondo comma, in sede di rilascio della concessione edilizia, compete al servizio urbanistica valutare, in presenza di rilevante attività di escavazione e/o movimento di terra, prescrivere che il singolo cantiere debba dotarsi di apposita apparecchiatura di lavaggio dei mezzi, ai fini di cui sopra.

La presente disposizione viene esplicitamente richiamata in seno alla concessione edilizia comunale, per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della corretta conduzione e gestione del cantiere e della corretta esecuzione dell'opera, senza pregiudizio per il suolo.

La presente disposizione si applica anche ai cantieri in corso, previa idonea informativa, mediante avvisi pubblici.

Articolo 6

I proprietari degli edifici fronteggianti le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed all'immediato sgombero della

neve e del ghiaccio nel tratto di marciapiede o porticato che trovasi lungo la facciata ed i lati dell'edificio stesso e delle sue dipendenze (distacchi, giardini, ecc).

Articolo 7

I conduttori di chioschi, baracche e simili devono tenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso e quello circostante per la distanza di due metri.

Articolo 8

Chiunque faccia stazionare vetture ed animali, od eseguire la pulizia di essi in località privata, deve provvedere, tutte le volte che sia necessario, ad assicurare la completa nettezza delle località stesse e, occorrendo, deve provvedere anche alla disinfezione.

Articolo 9

Il trasporto delle sostanze e dei materiali polverosi, liquidi fetidi, ecc. deve essere effettuato entro involucri, recipienti, veicoli ed altri mezzi idonei ad impedire spargimento delle sostanze od emanazioni di cattivi odori.

Nei luoghi fissati per la pubblica scarica i materiali provenienti da scavi o demolizioni devono essere spianati ed assestati in modo da impedire ristagni d'acqua e sollevamento di polvere. E' vietato scaricare in detti luoghi rifiuti domestici ed immondezze.

Articolo 10

E' vietato sostare in mezzo all'abitato con carri e carichi di spazzatura, letame od altre sostanze di rifiuto oltre il tempo minimo necessario per la raccolta di esse.

Articolo 11 **Rifiuti solidi**

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come pure la nettezza del suolo pubblico, devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti

nel territorio comunale, tenuto conto delle prescrizioni e delle esigenze igienico-sanitarie che disciplinano tale materia con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366. E' proibita entro l'abitato e nelle adiacenze la cernita e qualsiasi manipolazione delle sostanze di rifiuto.

Articolo 12

E' proibito gettare, spandere o deporre immondizie, rifiuti, residui industriali o maleodoranti e materiali solidi di qualunque genere nei corsi d'acqua, sul greto o sponde di torrenti, rivi, canali ecc. e sulle spiagge marine.

Articolo 13

Coloro che, per giustificati motivi, dovessero cospargere sul terreno sostanze tossiche di qualunque specie, sono tenuti a segnalare tale operazione al pubblico mediante appositi cartelli con la dicitura "terreno avvelenato" e a darne preventiva notizia al Sindaco per eventuali prescrizioni.

Articolo 14

Acque superficiali

E' vietato qualsiasi ristagno d'acqua in prossimità delle abitazioni.

Ogni proprietario di terreno dovrà conservarlo costantemente libero da impaludamenti, provvedendolo, ove occorra, di idonei canali di scolo mantenendo questi in buono stato di funzionamento.

Sono vietate nel terreno escavazioni di fosse che possono dar luogo a raccolta di acque stagnanti; eventuali fosse devono essere rapidamente colmate o prosciugate.

Articolo 15

Raccolta o depositi o bacini di acqua per uso agricolo o industriale, devono avere fondo e pareti atte ad impedire impaludamenti. Le cisterne ed i depositi vicini all'abitato devono essere convenientemente coperti; si deve altresì mettere in atto ogni mezzo al fine di evitare la moltiplicazione di insetti. Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno sono

permesse solo in località convenientemente distanti dall'abitato, purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti.

Articolo 16

Deflusso acque

E' vietata qualsiasi opera che ponga ostacolo al normale deflusso della falda acqua sotterranea in modo da aumentare il grado di umidità degli strati superficiali del terreno o creare ristagni.

E' vietato ostacolare in qualunque modo il corso regolare delle acque nei torrenti, canali, rivi, ecc. od il libero ricambio delle acque marine.

E' vietato il disperdimento di acque immonde di qualsiasi natura e specie, nelle falde acquee e sotterranee.

Articolo 17

E' vietato far sboccare nei corsi d'acqua, sul greto dei torrenti, rivi o canali e sulle rive del mare fronteggianti ed in vicinanza di abitazioni, liquidi cloacali, industriali od altre acque luride se prima non hanno subito - a giudizio dell'Ufficiale Sanitario - sufficiente processo di depurazione o chiarificazione, previo esame dei liquidi o delle acque sospette, da effettuarsi al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Articolo 18

Chi intende fare sboccare fogne o canali con acque immonde in mare dovrà farne domanda al Sindaco il quale, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, concederà il permesso solamente quando venga accertato che non vi sono pericoli per la pubblica salute ed igiene, tenuto specialmente conto della distanza dagli aggregati di abitazione e dalle spiagge adibite abitualmente a bagni e da eventuali vivai di lamellibranchi (frutti di mare).

Articolo 19

Gli stillicidi da muri di sostegno o terrapieni sul terreno pubblico o su quello privato in prossimità di abitazioni, devono essere raccolti ed avviati con mezzi idonei alle fogne o ai rivi più vicini, impedendo lo spandimento sul suolo.

Articolo 20 Bagni marini

E' vietato bagnarsi o condurre animali in acque sporche, infette, corrotte, od in qualunque modo pericolose.

Articolo 21

E' vietato l'impianto di stabilimenti balneari ad una distanza minore di m. 200 dallo sbocco di fogne o canali in cui immettano acque immonde.

Articolo 22 Cava di prestito

E' vietato aprire od esercitare cave di prestito o scavi per prelevamento di materiale senza la prescritta licenza dell'art. 327 del vigente T.U. delle leggi sanitarie. Il parere del Sindaco, se richiesto dall'Autorità Sanitaria Provinciale in merito alla domanda di apertura o di riattivazione di cave, viene espresso sentito l'Ufficiale Sanitario e, se del caso, anche dell'Ufficio LL.PP.

Il fondo delle cave, sempre che sia possibile, deve consentire un regolare deflusso delle acque. In dette cave è rigorosamente vietato versare materiale contenente immondizie o rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

Articolo 23 Raccolta acque

Chiunque voglia, a scopo domestico, agricolo, industriale o per altro motivo captare e raccogliere le acque di sorgente, piovane, sotterranee, marine o di altra natura, sbarrare corsi d'acqua, dovrà presentare progetto al Sindaco per

l'approvazione sotto il profilo igienico-sanitario e dovrà osservare tutte le cautele necessarie perché non si verificino impaludamenti od altre cause di insalubrità.

Non osservando le norme cautelative imposte, il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e opere che ostacolano il regolare deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato primitivo.

In caso di inadempienza o ritardo, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

ABITATO

Articolo 24

Case di nuova costruzione

Non sarà concesso di intraprendere nuove costruzioni od ampliamento di edifici esistenti, se non quando risulteranno accertate rispettivamente tutte le condizioni valide a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente regolamento e di quello edilizio.

Articolo 25

Costruzione nuovi edifici ecc.

In esecuzione al disposto dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie - R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 - chiunque intende procedere alla costruzione, sopraelevazione, modificazioni interne ed esterne di edificio o parte di edifici esistenti, od alla modificazione della fognatura domestica o dell'impianto di rifornimento idrico, dei pozzi o delle cisterne, o intende adibire un edificio esistente, o parte di esso, ad uso diverso da quello cui è destinato, deve farne richiesta al Sindaco corredandola dei disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi ivi compreso lo schema della fognatura.

Articolo 26

La costruzione, la sopraelevazione e gli ampliamenti di fabbricati già esistenti dovranno rispondere ai requisiti del presente regolamento, e non saranno consentiti

se, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, non rappresenteranno un vantaggio igienico anche per la parte di fabbricato esistente.

Articolo 26-bis

Per le nuove costruzioni di edilizia economica popolare ai sensi delle leggi vigenti il Sindaco (sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario) può consentire, in deroga al presente regolamento, l'applicazione delle norme relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione contenute nel Decreto Ministeriale del 1° luglio 1975.

Articolo 27 Abitabilità

In ottemperanza al prescritto dell'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, i fabbricati o le parti di fabbricati di nuova costruzione, quelli rifatti, modificati, riadattati in tutto o in parte non possono essere abitati od usati senza l'autorizzazione del Sindaco, che la concede allorché dall'ispezione dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato risulti che le opere sono state eseguite in conformità del progetto approvato (art. 220 T.U.L.S.) che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano cause di insalubrità particolarmente in relazione agli impianti di approvvigionamento idrico e di allontanamento delle defluenze nere e bianche.

L'usabilità concerne tutti quei locali che, anche dotati dei servizi igienici, non possono essere dichiarati idonei come abitazioni, e cioè, laboratori, magazzini, autorimesse, cantine, soffitte, ecc.

Articolo 28 Controlli in fase costruttiva

Durante la costruzione, in una o più visite che l'interessato deve domandare all'Ufficio di Igiene a tempo opportuno, dovrà essere accertata l'esistenza e l'idoneità delle intercapedini, delle canne fumarie della fognatura domestica, dell'impianto idrico, ed in genere quanto interessa l'igiene del fabbricato che sia difficile accertare a costruzione del tutto ultimata.

Agli interessati verranno sollecitamente notificate le osservazioni del caso.

L'Ufficiale Sanitario, od un suo delegato, constatato che vengono eseguite opere in contrasto con il presente regolamento, farà al Sindaco proposte immediate per promuovere i provvedimenti del caso. I funzionari addetti e gli agenti dell'Ufficio d'Igiene muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso nei cantieri ove si eseguono opere edilizie.

Articolo 29

Terreni di fondazione

Non è permesso costruire nuovi edifici in un terreno che sia servito anteriormente come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, il quale abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente rimosse siffatte materie nocive, ed avere ridotto in condizioni salubri, a giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, il sottosuolo corrispondente.

Articolo 30

Intercapedini

Se il terreno sul quale si vuole costruire un edificio, è abitualmente umido o esposto alla invasione di acqua per i movimenti della falda liquida sotterranea, si dovrà munire il terreno stesso di sufficiente drenaggio.

Salvo casi speciali, riconosciuti tali, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, deve costruirsi attorno ai muri di fondazione un'intercapedine, coperta, di separazione dal terreno circostante, larga sul fondo m. 0,60 e sottostante col fondo stesso almeno m. 0,50 dal pavimento del piano più basso, opportunamente sistemata per l'allontanamento di acque di infiltrazione.

L'intercapedine deve essere ventilata, di facile accesso per la pulizia e non deve raccogliere acque piovane se non convogliate in tubazione; ove contenga tubazioni deve avere larghezza non inferiore a m. 0,70.

L'innalzamento dell'umidità lungo i muri di fondazione deve essere impedito con l'interposizione di uno strato di materiale idrofugo o di altro mezzo riconosciuto idoneo a m. 0,30 sotto il livello del pavimento più basso dei locali di abitazione.

Articolo 31

Costruzione presso corsi d'acqua

Non sarà permesso edificare, per uso di abitazione o di stabilimenti industriali ad un livello uguale o più basso di quello dei torrenti o del mare, per modo che sia difficile o impossibile un deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto o luride.

Articolo 32

Distanza da terrapieni

Non è permesso costruire contro rilievi montuosi o terrapieni se non ad una distanza di m. 2. Ove l'altezza dei suddetti superi di m. 3 la distanza della costruzione da essi deve raggiungere i 4 metri in corrispondenza del primo piano abitabile ed essere aumentata di metri 1,50 per ogni piano successivo.

Si può derogare a tale norma (mantenendo comunque una distanza minima di m. 5) quando al terrapieno o al rilievo montuoso sia prospiciente una facciata priva di finestre. Al piede dei terrapieni o muri di sostegno saranno stabiliti appositi canali per il rapido scolo delle acque.

Articolo 33

Cortili

Agli effetti delle presenti norme si intende per cortile uno spazio libero delimitato per almeno due terzi del suo perimetro da costruzioni; detto perimetro è misurato seguendo le pareti che circoscrivono lo spazio stesso.

Il rapporto fra la superficie del cortile e quella delle pareti che lo recingono (o che lo potranno recingere in base all'altezza degli edifici consentita dai regolamenti) non deve essere inferiore ad un quinto.

L'altezza di tali pareti verrà misurata dal piano di calpestio o di eventuale copertura all'intradosso dell'ultimo solaio.

Per ragioni di carattere igienico-urbanistico non è ammessa la edificabilità in serie chiusa, che può essere tollerata solo nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici facenti parte di vecchi comparti già esistenti a cortile chiuso, purché siano rispettate le seguenti norme: il rapporto fra la superficie del cortile e la somma delle superfici delle pareti che lo recingono non deve essere inferiore ad un quinto; deve essere inferiore ad un quarto quando l'altezza media delle pareti raggiunge o supera i

m. 24; la media delle distanze fra due pareti contrapposte recingenti il cortile deve essere non inferiore a due terzi dell'altezza ponderata delle pareti stesse.

Nel caso che la superficie del cortile di pertinenza non risponda alle norme stabilite è ammesso avvalersi, a completamento delle dimensioni richieste, del cortile od area scoperta dei confinanti.

In tal caso gli interessati, a loro spese e con l'intervento dell'Autorità comunale, devono concludere una convenzione legale debitamente registrata e trascritta, dalla quale risulti che non verranno mai fatte alle proprietà interessate minorazioni contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

I muri divisorii di proprietà, nei cortili, quando non eccedono l'altezza di m. 3 vengono considerati come non esistenti.

La superficie computabile dei cortili chiusi deve essere netta di ogni sporgenza sopra di essa. Non sarà computato agli effetti della misurazione del cortile uno sporto di gronda maggiore di m. 0,50; non sono inoltre computati i poggiali di sporgenza non superiore a m. 1,20.

Non sono ammesse rientranze con profondità maggiori della metà della larghezza della rientranza stessa.

Gli spazi circoscritti da corpi di fabbrica devono essere aperti verso gli spazi liberi che non siano cortili; la loro apertura non deve essere inferiore ad un quarto della somma dei lati dei corpi di fabbrica costituenti il perimetro, salvo che il rapporto tra la superficie di detti spazi circoscritti e quella delle pareti recingenti non sia minore di un mezzo.

Le aperture, che comunque non devono avere ciascuna ampiezza inferiore a m. 10, possono essere occupate da corpi di fabbrica non più alti di due piani fuori terra con altezza massima di m. 9.

E' consentita la copertura dei cortili sia aperti che chiusi con strutture a livello unico. Ove la costruzione non sia effettuata in aderenza alle pareti recingenti saranno osservati i distacchi previsti dall'art. 43 del regolamento edilizio, con un minimo di m. 5.

Comunque, la copertura non deve superare la quota dell'intradosso del più basso dei locali di abitazione prospicienti il cortile stesso, e deve essere praticabile.

Il locale od i locali ricavati dalle suddette costruzioni non possono essere adibiti ad abitazione e ad attività rumorose, insalubri o comunque moleste per il vicinato.

A detti locali deve essere assicurata la massima illuminazione naturale possibile ed una indipendente rinnovazione dell'aria ottenuta mediante ventilazione naturale o con altri mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario.

Per le costruzioni a schiera aperta valgono le norme del regolamento edilizio e del Piano Regolatore Generale.

Articolo 34

Costruzioni in cortili

Ove l'Autorità comunale non creda di doverne imporre la demolizione per ragioni igieniche, le costruzioni attualmente esistenti nei cortili (baracche, tettoie, cantine, ecc.) non potranno, per qualsiasi motivo, essere ingrandite o sopraelevate ed i lavori intorno ad esse dovranno limitarsi alla pura e semplice manutenzione, intesa nel senso più stretto, e sempre con l'approvazione del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

In deroga a quanto sopra ed a quanto disposto dall'art. 33 nei cortili esistenti possono consentirsi costruzioni (non eccedenti l'altezza di mt. 2 f.t.) destinate esclusivamente ad accogliere centrali termiche per il riscaldamento collettivo di case di abitazione, qualora venga espresso parere favorevole dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e non esistano disposizioni contrarie del Comando dei Vigili del Fuoco.

Articolo 35

Le costruzioni esistenti nei cortili, qualora vengano in tutto o in parte demolite non potranno per qualsiasi ragione essere ricostruite, ampliate o sopraelevate.

L'area libera risultante potrà essere utilizzata qualora vengano a crearsi le condizioni previste dall'art. 33.

Articolo 36

I cortili saranno pavimentati con cemento, con lastre di pietra ben connesse o con altro materiale così da rendere liscia ed impermeabile la superficie.

La superficie stessa avrà la dovuta inclinazione e gli scarichi necessari perché le acque non vi ristagnino.

Gli scarichi saranno muniti di chiusure idriche che impediscano il ritorno di cattive esalazioni nell'ambiente.

E' vietato il versamento di acque luride o sostanze di rifiuto nei cortili.

Articolo 37

Ogni cortile, o parte indivisa di cortile, potrà avere uno o più accessi alla pubblica via.

Articolo 38

Cavedi

La costruzione dei cavedi non è permessa.

Articolo 39

Spessore dei muri

I muri perimetrali devono avere uno spessore minimo di cm. 30. Possono essere di tipo a camera d'aria, nel quale caso essi devono essere costituiti da una parete esterna dello spessore di almeno cm. 12 di mattoni, da una parete interna, anche essa di mattoni forati, di spessore minimo di cm. 6 e di interposta camera d'aria della larghezza minima di cm. 8.

Possono essere autorizzati muri perimetrali formati con materiale e spessore diversi da quelli sopra indicati, comunque non inferiori a cm. 25 se preventivamente riconosciuti, a giudizio discrezionale degli uffici di Igiene e Tecnico, forniti di caratteristiche di resistenza, coibenza termo-acustica ed impermeabilità equivalenti a quelle proprie del muro a camera d'aria sopra descritto.

I muri divisorii tra i diversi appartamenti (ed in generale tra i passaggi interni comuni) nonché quelli delimitanti i servizi igienici devono avere uno spessore di almeno cm. 14 ed offrire i migliori requisiti di resistenza e coibenza ed isolamento acustico.

Nella costruzione dei solai degli edifici non destinati ad uso industriale deve essere usato uno strato di materiale che garantisca un isolamento acustico ritenuto adeguato e sufficiente dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ingegnere Capo.

Le caratteristiche del materiale usato devono essere descritte all'atto della presentazione del progetto. Durante la costruzione degli edifici possono essere effettuati controlli per accertare l'impiego del materiale suddetto.

Articolo 40

Camere d'aria coibenti a tetto

I locali sotto il tetto a terrazzo devono aver una o più camere d'aria tra la copertura ed il soffitto di altezza media non inferiore a m. 0,30 e munite di bocche aperte verso l'esterno che consentano di regolare la ventilazione.

La camera d'aria può essere sostituita con uno strato di materiale avente un coefficiente di coibenza corrispondente a quello offerto da cm. 10 di pomice, riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Articolo 41

Sopraelevazione dal suolo del piano terreno

Il pavimento di tutti i locali senza sotterraneo del piano terreno, esclusi quelli sotto i porticati, deve essere elevato almeno di m. 0,10 sul piano stradale o sul terreno circostante.

Nel caso di strade in pendenza, la sopraelevazione sul piano stradale sul terreno del pavimento delle botteghe, laboratori e simili, è misurata in corrispondenza dell'asse del locale.

Quando non esiste sotterraneo deve costituirsi sotto il pavimento una camera d'aria alta almeno m. 0,50 debitamente ventilata dall'esterno.

Il fondo di questa camera d'aria deve essere disposto in modo da non permettere ristagni di acqua.

La camera d'aria potrà essere sostituita con un vespaio di grossi ciottoli, opportunamente canalizzato per il drenaggio, di altezza non inferiore a m. 0,50.

Articolo 42

Materiale da costruzione

Nella costruzione di nuove case è proibito l'impiego di materiale di demolizioni, vecchie pareti o vecchi pavimenti, salnitri od inquinanti come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non bene puliti. E' proibito l'uso di sabbia ricavata da spiagge marine, ove non sia convenientemente lavata.

Articolo 43

Locali di abitazione - cucinino

I locali di abitazione devono avere una superficie di pavimento di almeno mq. 8 ed una cubatura non inferiore a mc. 24.

I lati minori degli ambienti abitabili a pianta rettangolare non devono essere inferiori a m. 2,40; negli altri casi si osserveranno le prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario.

Per la cucina è ammessa una superficie di mq. 6 con lato minore non inferiore a mt. 2, se a pianta rettangolare. Negli altri casi varrà la norma del precedente capoverso. Il locale deve essere accessibile da corridoi, disimpegni o ingressi ecc., mai da camere da letto.

E' ammessa la costruzione del cosiddetto "cucinino", solo quando costituisce accessorio di altro locale regolamentare di abitazione, che non sia adibito a camera da letto.

La superficie di tale cucinino non deve essere mai inferiore a mq. 4, il lato minore non deve essere inferiore a m. 1,30 se a pianta rettangolare; negli altri casi si osserveranno le prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario.

I due locali dovranno comunicare con un'apertura di larghezza non inferiore a m. 1,30 e di altezza non inferiore a m. 2,20 che può eventualmente essere chiusa con serramento.

Il cucinino deve avere una finestra propria di superficie illuminante di almeno mq. 0,75 aperta direttamente all'esterno e deve avere gli impianti di una cucina normale (come disposto dall'art. 53).

Ogni abitazione deve avere almeno una camera con un volume d'aria non minore di mc. 48, alla quale camera deve corrispondere una superficie di pavimento non inferiore a mq. 16.

Non è tenuto conto, a questi effetti, del locale cui è annesso l'eventuale cucinino.

I locali non abitabili destinati a ripostigli, ad eccezione di quelli privi di finestre non possono avere lati maggiori di mt. 1,80.

Articolo 44 **Altezza locali**

I locali a piano terreno per i quali è prescritta l'autorizzazione di abitabilità non possono avere un'altezza netta minore di m. 3,50.

Per piano terreno s'intende il piano più basso che abbia il pavimento libero fuori terra da tutti i lati. Quando il pavimento si trovi sopraelevato di almeno m. 0,50 sulla quota stradale e su quella di sistemazione del terreno circostante (misurato sull'asse del fabbricato) è ammessa un'altezza interna minima di m. 3,00.

Gli ambienti abitabili a piano terreno delle case che sorgono sul filo della strada e le cui finestre prospettino sulla strada stessa devono avere il pavimento sopraelevato di almeno m. 1,10 sulla quota stradale.

Tale obbligo non sussiste per le case arretrate di almeno m. 3,00 dal filo della strada.

Detta sopraelevazione può essere ridotta o eliminata a giudizio dell'Ufficiale Sanitario quando si tratti di piccole case isolate e fuori centro urbano, costituite da non più di due piani, compreso il terreno, e comprendenti al massimo quattro alloggi, o quando si tratti di fabbricati unifamiliari circondati da giardino.

Per i locali a piano terreno non destinati ad abitazione e per i quali è richiesta l'usabilità, l'altezza interna netta non può essere minore di m. 3,50 (in corrispondenza della quota stradale).

L'altezza dei piani abitabili sottoposta al piano terreno, quando il suolo alle spalle ed ai fianchi dei fabbricati si trova ad un livello naturale più basso di quello su cui prospetta la fronte principale, non deve essere minore di m. 3,00 ad eccezione del piano più basso a contatto col terreno, che deve avere un'altezza di m. 3,50 o di m. 3,00 se sopraelevato cm. 50 dal suolo.

Negli altri piani soprastanti al terreno l'altezza netta non deve essere inferiore a m. 3.

Per gli ambienti coperti a volta, è concessa un'altezza di m. 2,50 all'imposta purché l'altezza media non sia inferiore a m. 3,00.

Articolo 45

Verande

I balconi o poggioli o logge di edifici esistenti muniti di verande fisse costituiscono adeguamenti tecnologici delle unità immobiliari di cui sono pertinenza quando siano finalizzate ad eliminare situazioni malsane.

In particolare l'autorizzazione alla installazione di verande potrà essere rilasciata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- che diano accesso a servizi igienici pensili o comunque installati fuori dai muri perimetrali dell'edificio;
- nel caso di balconi che prospettino solo su cortili o distacchi interni;
- nel caso di balconi aggettanti da facciate interne o da facciate secondarie non direttamente prospettanti su vie o piazze pubbliche, ove risultino interposti o sovrastanti o sottostanti a balconi già verandati, anche al fine della ricomposizione architettonica delle facciate stesse;
- per gli edifici esistenti alla data del 5 settembre 1977 anche in casi diversi da quelli sopra elencati, purché, la veranda sia necessaria per la eliminazione di riconosciute situazioni malsane con esclusione per altro di quei balconi che prospettino direttamente su vie o piazze pubbliche o che si aggettino da facciate principali.

Le verande, per essere assentibili dovranno inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

- non dovranno avere un aggetto utile superiore a mt. 1,20 dal muro perimetrale;
- dovranno essere dotate di finestre di dimensioni tali da assicurare un idoneo cambio d'aria e le finestre dovranno avere ante verticali o orizzontali apribili verso l'interno o anche scorrevoli;

- ove verso di esse si aprano servizi igienici preesistenti, dovranno anche essere installati idonei sistemi meccanici di aerazione;
- sulle verande non è consentita la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini o servizi igienici.

Articolo 46

Soppalchi

I soppalchi e dimezzamenti dei locali di abitazione sono vietati.

Per i negozi o magazzini che abbiano altezza interna non inferiore a m. 4,80, larghezza non inferiore a m. 4,80, lunghezza non inferiore a m. 4 e superficie non inferiore a mq. 24, è permessa la costruzione di una poggiolata che consenta di mantenere l'unicità del locale a condizione che:

- la poggiolata abbia superficie totale non superiore a un terzo della superficie del pavimento di tutto il locale;
- sia limitata verso l'interno del locale esclusivamente con ringhiera;
- la parte sottostante abbia altezza libera netta non inferiore a m. 2,70.

Per i locali di superficie superiore a mq. 200, e sempre con altezza interna non inferiore a m. 4,80 potrà essere consentita, volta per volta, su parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene, la destinazione del soppalco e della parte sottostante a deposito merci, ripostiglio, spogliatoi, mense aziendali, locali per servizi inerenti all'attività dell'azienda e simili.

Articolo 47

Serramenti e pavimenti

I locali di abitazione devono avere serramenti esterni di qualità e costruzione idonei e sufficienti a ben proteggerli dalle vicissitudini atmosferiche (pioggia, vento, sbalzi di temperatura), pareti e soffitti intonacati e lisciati, salvo le decorazioni.

Tutti gli ambienti di qualsiasi edificio devono essere pavimentati; il pavimento dei locali di abitazione deve essere di materiale non assorbente, privo di scabrosità e di discontinuità, il battuto di cemento non è ammesso.

Articolo 48

Seminterrati

Non potranno adibirsi ad abitazione locali che si trovino, anche solo in parte, sotto il livello del terreno esterno.

In nessun caso sarà considerato agibile un locale il cui pavimento non si trovi almeno a m. 1,00 al di sopra dell'altezza massima del livello della falda acqua sotterranea, e non ne sia protetto da una camera d'aria ventilata, di almeno m. 0,50 o vespaio di m. 0,50 di altezza.

In deroga a tale prescrizione, quando non sia possibile osservarla, è ammesso adottare accorgimenti che, a giudizio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e l'Ingegnere Capo, garantiscano l'assoluta protezione da infiltrazioni della falda d'acqua.

I locali seminterrati, se adibiti a locali di pubblico spettacolo, alberghi diurni, ritrovi temporanei, laboratori, magazzini di vendita, camere di sicurezza per banche, ecc. - salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge dell'Igiene del Lavoro e delle norme di prevenzione incendi - dovranno sempre trovarsi nelle suddette condizioni rispetto alla falda idrica sotterranea, essere difesi dalla prescritta intercapedine, avere un'altezza interna di m. 3,50, un'altezza libera fuori terra di almeno m. 1,50 ed essere illuminati ed aerati mediante finestre a prentesi all'aria libera, aventi superfici non inferiori ad un ottavo di quella del pavimento e davanzali elevati almeno cm. 15 rispetto al terreno sul quale prospettano. Per le autorimesse vengono osservate le norme sulla prevenzione incendi.

Ferme restando le disposizioni relative alla difesa della falda acqua sotterranea e all'intercapedine, per le destinazioni particolari sopra previste per i locali seminterrati, ad eccezione dei laboratori per i quali si richiamano le disposizioni dell'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, recanti norme generali per l'igiene del lavoro, potrà inoltre essere concesso dal Sindaco, su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, l'uso dei locali anche interamente sotterranei, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1. quota di ubicazione urbana che escluda la possibilità di allagamenti o rigurgito di fogne;
2. accessi scale ampi, atti a consentire un agevole transito del pubblico ed evitare affollamenti;
3. altezza utile interna non inferiore a m. 3,50 comprese le eventuali strutture per l'areazione artificiale;
4. superficie adeguata e per le installazioni fisse relative all'attività da svolgere e per lo spazio sufficientemente ampio da riservare al movimento del pubblico;
5. impianto di proporzionata efficienza per il ricambio dell'aria e l'eventuale condizionamento di essa;

6. disponibilità di energia di riserva per assicurare in ogni momento la continuità di funzionamento degli impianti.

Per l'esercizio di particolari attività, l'utilizzazione dei locali sotterranei potrà essere condizionata a speciali cautele e apprestamenti connessi con le esigenze igieniche specifiche.

Sono fatti salvi le prescrizioni, limitazioni e divieti previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti speciali in materia di Igiene del Lavoro, Igiene industriale, Igiene annonaria, prevenzione incendi.

In ogni caso è comunque esclusa per i locali sotterranei la destinazione ad uffici non connessi strettamente alle attività consentite come sopra.

Quando trattasi di locali sotterranei con apertura di accesso su gallerie di transito (sottopassaggi) con circolazione d'aria per riscontro dalle aperture di estremità, potranno essere consentiti temperamenti o deroghe alle condizioni sopra elencate su motivato parere favorevole, nei riflessi igienici dell'Ufficiale sanitario.

Articolo 49 **Finestre**

Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

La superficie illuminante delle finestre deve essere non inferiore a un decimo del pavimento della stanza cui servono, ad eccezione dei servizi igienici (art. 50); quando un ambiente abbia una sola finestra questa non deve mai avere una superficie minore di mq. 1,50.

Sono escluse dal computo della superficie di diretta illuminazione e ventilazione, la parte inferiore delle finestre per un'altezza di cm. 60 dal pavimento, e le eventuali superfici vetrate che costituiscono parte delle falde del tetto.

La superficie illuminante delle finestre sarà determinata in corrispondenza del telarone fisso.

I poggioli, balconi ecc, devono essere muniti di ringhiera di altezza non inferiore a mt. 0,95.

Articolo 50 **Servizi igienici**

Ogni appartamento deve avere almeno un locale per i servizi igienici di superficie di pavimento non minore di mq. 3,00, larghezza di m. 1,20 finestra aperta all'esterno della casa, di superficie illuminante di mq. 0,75 almeno; pavimenti e

pareti fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento, levigati, impermeabili e facili da lavare e disinfettare.

Il locale di cui sopra deve essere fornito oltre che del vaso, di lavabo, vasca da bagno o piatto per doccia.

Qualora un appartamento abbia più di un locale per servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento di mq. 1,20 e larghezza di m. 0,80 ma essi devono avere ugualmente pareti lavabili fino a m. 1,50 dal pavimento, lavabo e finestra di mq. 0,50 salvo i casi di ventilazione indiretta consentiti da successive norme del presente articolo.

I locali per i servizi igienici devono avere accesso solamente da corridoi, sale d'ingresso o da altri locali di disimpegno, mai dalla cucina o da altri ambienti di abituale dimora, salvo il caso di latrine e bagni a servizio esclusivo delle stanze, solo quando l'appartamento sia fornito di almeno un altro locale adibito a servizi igienici con accesso indipendente.

Il locale per i servizi igienici nel quale sia sistemato il bagno, particolarmente quando l'apparecchio riscaldatore dell'acqua sia a gas deve avere un areatore alla finestra in modo da ottenere un apporto di aria esterna al locale per attivare l'eliminazione dei prodotti di combustione.

Negli edifici destinati in totalità o per la massima parte ad uffici o studi professionali e commerciali, e così nel caso di latrine annesse ed a servizio di singole camere d'albergo o di negozi, la ventilazione può essere ottenuta mediante canna di aspirazione di almeno cm. 20 x 20.

Può essere tollerata una sezione minore quando la ventilazione sia attivata da mezzi elettro-meccanici.

Queste canne, interamente lisce e impermeabili, ciascuna per un'unica latrina, devono essere isolate, completamente indipendenti e destinate esclusivamente a ventilare l'ambiente; devono avere andamento rettilineo e quanto più possibile verticale in modo da facilitare il tiraggio e assicurare al massimo la circolazione dell'aria.

Esse infine devono prolungarsi sopra il tetto come è previsto per le canne fumarie e avere un soprastante cappello di protezione.

L'impiego di altri sistemi può essere autorizzato volta per volta, previo benestare dell'Ufficiale Sanitario al quale deve sottoporsi il progetto particolareggiato.

Non è permesso situare latrine all'esterno dei muri perimetrali, o aventi accesso dall'esterno; non sono, inoltre, ammesse latrine appentesi negli atrii di ingresso dei caseggiati d'abitazione e nelle scale.

Nei cantieri edili e affini devono impiantarsi latrine provvisorie per gli operai, in numero sufficiente e igienicamente idonee.

Anche i negozi di nuova costruzione, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario ed in relazione alla destinazione dell'esercizio dovranno essere provvisti di latrina, con antilatrina dotata da lavabo ventilata dall'esterno.

I vasi delle latrine devono essere muniti di sifone ventilato e di cassetta di cacciata di acqua di almeno 10 litri.

Negli alberghi i vasi delle latrine devono essere muniti di doppio sifone e la cassetta per la cacciata dell'acqua o il flussometro devono scaricare non meno di 14 litri d'acqua.

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e lo scarico dell'acqua delle latrine onde evitare fenomeni di adescamento.

Gli orinatoi come le vaschette di pulizia devono essere muniti di sifone od altra chiusura idrica permanente, prima della loro immissione nella canna di caduta.

I bagni, gli acquai, i lavandini, i lavatoi e ogni altro apparecchio in comunicazione con le canne di caduta e con la fogna, devono essere singolarmente muniti di interruzione a sifone.

I camerini per bagno devono essere finiti com'è indicato nel primo capoverso del presente articolo.

Le coperture ed i vasi delle latrine, gli orinatoi, le vaschette di pulizia contenute nelle latrine saranno di materiale resistente, accuratamente levigato, impermeabile e disinfettante.

Il tubo della cacciata d'acqua sarà sempre isolato, mediante interruzione, dal serbatoio o tubo dell'acqua per uso potabile.

Articolo 51

Canne di caduta acque nere

I tubi di caduta che raccolgono le defluenze delle latrine, le acque di rifiuto dei laboratori, degli acquai ecc. dovranno essere di materiale impermeabile, resistente, inattaccabile dalle materie che si convogliano ed avere una superficie interna levigata ed uniforme.

Il loro diametro interno non sarà inferiore a cm. 12 per le latrine. Essi devono essere collocati in appositi alloggiamenti, devono essere prolungati, con sezione costante di cm. 12 sopra il tetto per un'altezza di m. 1 sopra il terrazzo praticabile per m. 2 e sopra terrazzi ove si elevino abitazioni o manufatti per serbatoi d'acqua potabile di m. 2,50.

Dovranno inoltre essere muniti di mitra o cappello di ventilazione e venire situati a distanza non inferiore a m. 5 da eventuali serbatoi d'acqua o più alti di essi;

in basso saranno forniti di sifone interruttore e di pozzetto d'ispezione o dissabbiatore.

I fognoli particolari di congiunzione con la fogna pubblica, col pozzo nero, con fosse biologiche, ecc. saranno collocati in modo da attraversare la minore quantità possibile di area fabbricabile, e saranno posati su terreno resistente di garantita stabilità.

Essi dovranno avere sezione curvilinea; pareti completamente impermeabili e lisce; pendenza in qualsiasi punto del loro percorso non inferiore al due per cento ove possibile; cambiamenti di direzione curvilinei; innesti fra loro e colle fogne nel senso della confluenza.

Articolo 52

Scale

Le scale di accesso ai vari piani devono essere ben aerate e illuminate.

Quando siano illuminate esclusivamente dall'alto, dovranno avere un vano libero fra le rampe di superficie planimetrica non minore di sette millesimi del quadrato dell'altezza della loro gabbia; la superficie di illuminazione uguale a quella planimetrica della gabbia stessa; le aperture di ventilazione contrapposte ai fianchi del lucernario ed aperte in permanenza, formanti in complesso una superficie illuminante; al fondo della scala un'apertura libera da imposte di almeno un metro quadrato di superficie, in comunicazione con l'esterno.

Per superficie planimetrica del vano fra le rampe, si intende la superficie compresa nel perimetro determinato dalla proiezione orizzontale dell'estremo lembo, verso il vano stesso, dei gradini e dei pianerottoli. La larghezza del vano fra le rampe non sarà mai inferiore a m. 1,00.

I ballatoi e le rampe delle scale avranno larghezza non minore di un metro, e i gradini avranno pedata non minore di m. 0,27 e alzata non maggiore di m. 0,18.

Le dette prescrizioni non sono applicabili alle scale secondarie di servizio ed a quelle interne negli appartamenti.

L'altezza della ringhiera al corrimano non deve essere inferiore a mm. 0,90. Tra le abitazioni e le scale non vi saranno altre aperture che le porte e le porte-finestre di accesso ai poggioletti su cui si aprono le botole delle canne di caduta dei rifiuti solidi.

Articolo 53

Banchi da fuoco

I banchi da fuoco o fornelli od altri simili apparecchi devono essere muniti di cappa, gola e condotta da fumo o di esalazione, atti ad allontanare i prodotti della combustione di gas, di vapori e gli odori provenienti dalla cottura delle vivande.

Ogni apparecchio da fuoco a qualsiasi uso destinato, sia nelle abitazioni che negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve avere una propria gola da camino o condotta da fumo.

In sostituzione delle condotte da fumo tradizionali, potrà essere consentita l'adozione di canne fumarie collettive ramificate (c.f.c.r.) od altri dispositivi che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, diano equivalenti garanzie di funzionamento e durata.

Per l'impianto delle suddette canne fumarie collettive ramificate è necessario che, all'atto della presentazione del progetto dell'edificio, venga unito lo schema dettagliato con le caratteristiche della canna che si intende usare.

Nelle costruzioni che non siano dotate di impianto centrale di riscaldamento, oltre alla normale canna da fumo, deve essere installata, per ogni singolo appartamento, una seconda canna di dimensioni idonee per un impianto di riscaldamento autonomo.

Sono proibite le valvole che chiudono completamente le comunicazioni fra il focolare e la canna del camino.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti di scaldabagni o scaldia acqua a gas, per i quali, invece, sono ammessi gli sbocchi diretti all'esterno, opportunamente protetti.

Le canne da fumo devono essere costruite con tubi esattamente congiunti di terra cotta, o di cemento o di altro materiale idoneo.

Devono avere una sezione netta di almeno 100 centimetri quadrati, essere internamente lisce, impermeabili e sistemate in modo da poterne facilmente praticare la ripulitura; devono terminare in comignoli solidi e solidamente assicurati, sino al tetto.

Le canne da fumo dei forni, dei panifici, dei grossi apparecchi di riscaldamento comune, delle grandi cucine per collettività di persone e di ogni apparecchio dove si sviluppi molto calore, devono essere separati dalle pareti delle abitazioni per mezzo di camera d'aria ventilata, sufficiente ad impedire moleste irradiazioni di calore nell'interno delle abitazioni.

I locali dove sono situati forni, caldaie e simili, devono essere convenientemente isolati dagli ambienti di abitazione mediante camere d'aria, o con altri mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficio di Igiene e dai Vigili del Fuoco; in essi deve essere assicurata la ventilazione di contrasto.

Gli sbocchi delle canne da fumo devono sempre essere collocati e sistemati in modo da non recare molestia all'abitato. Tali canne devono comunque prolungarsi per un metro oltre il tetto; per due metri su terrazzi praticabili e per metri 2,50 ove sui terrazzi si elevino abitazioni o manufatti per serbatoi di acqua potabile.

I fumaioli degli stabilimenti industriali devono essere portati ad un'altezza non minore di metri 10 sopra il tetto più elevato nel raggio di metri 40.

Articolo 53-bis Depuratori

Qualunque fumaiolo che riversi nell'abitato grande quantità di fumi, polveri o gas molesti o nocivi, deve essere munito di apparecchio depuratore atto ad evitare gli inconvenienti relativi.

Articolo 54 Impianti centrali di riscaldamento

Gli impianti di termosifoni centrali, specie se muniti di pompa che attivi la circolazione dell'acqua, i gruppi elettrogeni ed i motori in generale, devono trovare sistemazione in modo da evitare sensibile propagazione di vibrazioni o rumori molesti nelle abitazioni e secondo le norme per la prevenzione incendi che saranno dettate dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Articolo 55 Rifiuti

E' vietato scaricare e accumulare sul suolo pubblico lungo corsi d'acqua e nei fossi laterali delle strade dell'aggregato urbano e dei sobborghi, le spazzature ed i rifiuti organici e degli esercizi.

Articolo 56 Acqua potabile

Nessuna casa potrà essere dichiarata abitabile se non sarà fornita di acqua riconosciuta potabile ed in quantità sufficiente dall'Ufficiale Sanitario.

Ogni attività industriale, commerciale o artigianale che sia allocata in un edificio o nei locali del piano terreno, del seminterrato o interrato dovrà provvedere a dotarsi di acqua potabile direttamente dalle condutture dell'acquedotto tranne che per il normale uso dei servizi igienici.

Articolo 57

Il rifornimento idrico mediante pozzi in muratura e cisterne sarà solo consentito quando non sia possibile l'allacciamento alle condutture pubbliche o da provvista di sorgenti perenni o da pozzi trivellati e fino a quando durerà tale impossibilità.

In tale caso l'Ufficio d'Igiene accerterà, con analisi opportunamente ripetute, la cui spesa sarà a carico del proprietario, la salubrità dell'acqua del pozzo o della cisterna; ove si riscontrino inquinamenti, proporrà al Sindaco le opportune riparazioni o la chiusura da imporre al proprietario.

Articolo 58

La distribuzione dell'acqua dalle condutture deve essere fatta direttamente dai tubi stradali ed in presa diretta dalle colonne ascendenti.

I tubi devono essere di ferro zincato o di ghisa.

Articolo 59 **Serbatoi acqua**

Gli eventuali serbatoi di distribuzione di acqua potabile nelle case preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, saranno tollerati, sempre che risulti, da apposite ispezioni praticate dall'Ufficio di Igiene:

- a) che non sono costruiti con materiale, come piombo e zinco, capaci di alterare la purezza dell'acqua, né rivestiti all'interno con vernici pericolose a base di piombo;
- b) che sono collocati entro apposito locale chiuso a chiave, ben ventilati e di facile accesso per la regolare pulizia;
- c) che sono mantenuti in buono stato di conservazione e di pulizia, e muniti di idonea copertura che li difende da ogni inquinamento.

Quando i serbatoi non risultino in tali condizioni il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario ne imporrà la rimozione e la sostituzione colla presa diretta.

Articolo 60

Le case provviste di acqua potabile delle condutture pubbliche potranno essere dotate di una o più cisterne o altro serbatoio allorché ne venga riconosciuta la necessità all'Ufficio d'Igiene; esse saranno alimentate dalla stessa acqua delle condutture pubbliche, rispondenti alle condizioni stabilite dall'art. 57.

Il volume complessivo sarà di 1/200 almeno di quello della casa a cui servono e mai minore di mc. 20.

Articolo 61 **Cisterne**

Le cisterne dovranno essere accuratamente protette da ogni causa di inquinamento ed a tal fine devono essere distaccate dal piano di appoggio, isolate da intercapedini sui fianchi e provviste di camera d'aria sopra la copertura.

Le cisterne devono avere pareti, fondo e volte completamente impermeabili, superfici interne levigate, fondo declive, angoli interni arrotondati, bocca ermeticamente chiusa, pompe e rubinetto per la presa dell'acqua e rubinetto di scarico per il completo svuotamento, nonché un completo isolamento come sopra indicato per i serbatoi.

Tale disposizione vale anche per il necessario distacco, ai lati, dai muri interni o perimetrali del caseggiato.

Le cisterne debbono distare non meno di dieci metri dai pozzi neri, dalle fogne, dai fognoli e da ogni altro canale o deposito di materie luride.

Quando, per particolari esigenze di spazio, i fognoli debbono collocarsi ad una distanza dalle cisterne minore della suindicata, devono essere costruiti a doppia parete oppure essere situati a livello inferiore a quello delle cisterne.

Per lo scarico dell'acqua di sopravanzo si deve evitare ogni contiguità colla fogna.

Articolo 62 **Pozzi**

I pozzi per uso domestico sono consentiti nelle zone del territorio comunale nelle quali non giungono condotte idriche, l'acqua deve essere riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene prima della sua messa in uso e, in seguito, almeno una volta all'anno.

I pozzi devono:

- a) essere ubicati a monte delle abitazioni e di ogni possibile origine di inquinamento, a distanza non inferiore a 10 metri da pozzi neri, da lavatoi pubblici, da depositi di immondizie e di letame, da stalle, da condotti luridi, da corsi d'acqua a fondo naturale nei quali siano convogliate acque impure e da qualsiasi altra causa di contaminazione del suolo per infiltrazione;
- b) essere scavati ad una profondità riconosciuta sufficiente dall'Ufficio di Igiene; al fondo di essi, quando del caso, deve essere costruito un filtro in ghiaia e sabbia;
- c) essere inaccessibile alle acque piovane, agli scoli superficiali ed alle acque non sufficientemente profonde;
- d) avere pareti impermeabili fino alla falda alimentatrice, e, comunque, fino ad una profondità indicata dall'Ufficio comunale d'Igiene;
- e) essere ermeticamente chiusi, e muniti di pompa installata in modo da escludere la possibilità di contaminazione dell'acqua dal pozzo;
- f) essere circondati da una pedana di protezione in cemento per un raggio di almeno 2 metri, con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

Quando la falda freatica da cui si attinge l'acqua è sufficientemente ricca, è raccomandata la costruzione di pozzi tubolari, anche essi provvisti di pedana.

Ove possibile, viene stabilita una zona di protezione la cui ampiezza è da determinarsi in base alle condizioni locali, alla natura stratificata del terreno ed alla profondità della falda di attingimento.

I pozzi devono essere ripuliti e disinfettati almeno una volta all'anno.

Qualora esistano motivi per consentire l'impianto privato di sollevamento anche quando ci sia una presa d'acqua potabile da un acquedotto, non deve stabilirsi alcun collegamento diretto fra la tubazione di allacciamento all'acquedotto e la condotta dell'impianto privato.

E' fatto divieto di usare l'acqua di cui non sia stata dichiarata la potabilità, oltre che come bevanda, anche per la preparazione di sostanze alimentari, per la lavatura dei recipienti destinati a contenere sostanze o bevande e degli ortaggi.

Articolo 63 **Pluviali e grondaie**

Tutte le coperture degli edifici devono essere munite di canali di gronda metallici o di materiale ugualmente idoneo e di tubi pluviali, in numero e diametro sufficienti a ricevere e allontanare rapidamente le acque di pioggia.

I tubi verticali devono essere preferibilmente all'esterno dei muri perimetrali, eccetto gli ultimi tre metri quando si trovino su strade o piazze pubbliche, in ogni caso quest'ultima porzione deve essere di metallo sufficientemente resistente.

Sono eccezionalmente consentiti all'interno dei muri perimetrali, per particolari esistenze architettoniche, quando vengono usati speciali materiali preventivamente autorizzati volta per volta dall'Ufficio di Igiene.

I tubi pluviali prima di immettere nella fogna bianca stradale o nel fognolo domestico, devono essere muniti di sifone o pozzetto a chiusura idrica ispezionabile.

Nei canali di gronda come nei tubi di discesa è, assolutamente vietato immettere acque luride o di lavatura domestica provenienti da latrine, acquai, bagni, ecc.

Articolo 64 **Esami acqua**

L'Ufficio comunale d'Igiene deve continuamente vigilare sulle condizioni dell'acqua condotta in città, mediante analisi chimiche batteriologiche.

Queste analisi devono essere praticate su campioni prelevati dalla condotta. Sarà istituito uno speciale controllo batteriologico periodico di eventuali filtri a sabbia dell'acquedotto.

Ogni sospetto o constatata alterazione di acqua potabile sarà immediatamente denunciata dall'Ufficiale Sanitario al Sindaco per gli opportuni provvedimenti a prescindere da quanto disposto dall'art. 249 del T.U.LL.SS ed altre norme vigenti in materia di acqua potabile.

Articolo 65

Gli impianti dell'acquedotto saranno sottoposti a frequenti ispezioni tecnico-igieniche da parte dell'Ufficiale Sanitario o suoi delegati, e nessun proprietario dei fondi limitrofi e soprastanti potrà opporsi al loro passaggio.

Quando l'Ufficiale Sanitario riscontri guasti nelle condutture od altre ragioni di inquinamento dell'acqua, ne riferirà tosto al Sindaco.

Articolo 66 **Pozzi neri**

Non è permesso costruire, modificare o sopprimere alcun pozzo nero senza il consenso dell'Autorità comunale.

In caso di costruzione la domanda dovrà essere accompagnata dalla pianta e da una sezione verticale che comprenda il piano immediatamente superiore ed il terreno circostante nel raggio di metri dieci.

Articolo 67 **Costruzione pozzi neri**

I pozzi neri non potranno essere messi in opera se non dopo ispezione eseguita a cura dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Ufficiale Sanitario.

I pozzi neri dovranno essere costruiti a perfetta tenuta, con gli angoli arrotondati a fondo concavo, esclusi per qualsiasi ragione quelli a fondo filtrante. Avranno pareti e fondo di almeno m. 0,50 e devono essere coperti a volta, con canna di ventilazione fino al tetto; costruiti in buona muratura con malta idraulica impermeabile e intonacati a cemento.

Devono avere uno spessore di cm. 40. I pozzi neri non devono essere muniti di affioratori che ne riversino il contenuto nelle condutture stradali dell'acqua piovana.

La loro capacità deve essere non inferiore a mc. 0,5 per persona. L'apertura per l'estrazione dei materiali luridi deve corrispondere possibilmente nel mezzo della volta ed avere il diametro di almeno cm. 50. La bocca di spurgo del pozzo nero deve essere sempre tenuta ermeticamente chiusa con coperchio di ferro o di pietra.

Articolo 68 **Ubicazione pozzi neri**

I pozzi neri non devono mai essere ubicati in un sottosuolo coperto da fabbricati, devono essere distanziati dai muri perimetrali dell'edificio di almeno m. 2,00 e saranno costruiti indipendentemente da questi.

Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo.

Dovranno distare di almeno metri dieci, ed in posizione giudicata idonea dall'Ufficio di Igiene, da qualunque pozzo o serbatoio di acqua potabile.

Disposizioni analoghe si adotteranno per i serbatoi delle acque domestiche di rifiuto.

I pozzi neri dovranno essere costantemente tenuti in perfetto stato di chiusura e di impermeabilità.

Articolo 69

La vuotatura dei pozzi neri deve essere effettuata con sistemi ad aspirazione automatica e senza che dall'operazione ne derivino esalazioni moleste.

Articolo 70

Il Sindaco avrà diritto di fare esaminare lo stato dei pozzi neri dopo il loro spurgo completo e di ordinare ai proprietari le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica igiene, e anche la chiusura ove sia ritenuta necessaria.

Articolo 71

I pozzi neri fuori uso o da demolirsi devono essere vuotati e disinfettati ed il materiale deve essere asportato immediatamente fuori della città in luoghi designati dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Articolo 72

I proprietari hanno l'obbligo di far vuotare i pozzi neri appena siano pieni.

I pozzi neri si devono considerare come pieni quando lo spazio vuoto utile di essi non sia maggiore di cm. 50 dal culmine della volta.

Articolo 73

Il Sindaco avrà diritto di imporre la vuotatura immediata di qualunque pozzo nero quando sia necessario per ragioni d'igiene.

Articolo 73-bis

Il Consiglio comunale, con proprio motivato provvedimento, acquisiti i preventivi pareri della Commissione Igienico-Edilizia, del Comando dei Vigili del Fuoco e della U.S.L. può derogare dalle norme circa le caratteristiche dei locali purché in ambito di servizio non vi siano altri locali idonei che rispondano alle

necessità ed esigenze del servizio stesso e siano posti in essere accorgimenti intesi a conseguire comunque lo scopo della norma.

IGIENE RURALE

Articolo 74

La casa rurale sarà ubicata possibilmente nella zona più elevata del podere, quando le accidentalità del terreno o l'esigenza dell'agricoltura lo consentano. Quando il podere fosse attraversato o fiancheggiato da strade pubbliche o private, la casa potrà elevarsi nei limiti di dette vie, osservate le distanze e prescrizioni di leggi e regolamenti in materia.

Articolo 75

Il terreno su cui vengono fabbricate abitazioni rurali deve essere asciutto per naturale disposizione o opportuni drenaggi.

Quando l'edificio è costruito su terreno pianeggiante il pavimento del piano terreno sarà elevato m. 0,50 almeno sul suolo sistemato esterno; quando l'edificio è costruito su terreno inclinato o ineguale, i pavimenti del detto piano disteranno dal punto più alto del suolo, non meno di m. 0,20.

In ogni caso i pavimenti del piano terreno dovranno trovarsi almeno un metro al di sopra del livello più alto cui possano giungere i corsi d'acqua vicini.

Quando le case rurali siano vicine a terrapieni, dovranno osservarsi le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 76

La casa deve essere provvoluta possibilmente di acqua potabile di sorgiva o cisterna. L'acqua di sorgiva se questa è posta in alto sarà condotta alla casa con tubi connessi ed impermeabili come ferro zincato, ghisa o cemento; se l'acqua è di pozzo, questo deve distare almeno 5 m. dai muri perimetrali della casa o di m. 10 dai pozzi neri o dai depositi di letame. Questi pozzi eseguiti in muratura avranno le pareti cementate e la bocca chiusa con lo sportello in ferro. Per estrarre l'acqua si farà uso di pompa.

Saranno permessi, anzi raccomandati, i pozzi tubolari.

Quando l'acqua del sottosuolo fosse mancante la casa dovrà essere fornita di cisterna. Questa, di cubatura non inferiore a mc. 30, deve rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 62 del presente regolamento e dovrà distare almeno dieci metri dai pozzi neri e dalle concimaie.

Se il pozzo nero è situato a valle della cisterna o del pozzo di acqua potabile, la distanza suddetta potrà eventualmente ridursi di un terzo. Si avrà cura di piazzare il tubo di introduzione dell'acqua in modo da scaricare altrove le prime acque di pioggia. Anche dalle cisterne l'estrazione dell'acqua dovrà farsi con pompa od altro mezzo ritenuto idoneo dall'Ufficio d'Igiene.

Articolo 77

Latrine

Le latrine per la loro situazione, ampiezza, illuminazione, areazione e per la impermeabilità del pavimento e le canne di caduta dei pozzi neri, devono rispondere alle condizioni richieste per le case urbane.

Le latrine potranno sboccare in pozzo nero, in bottini mobili o su terra secca o su strati di torba.

Se sboccano in pozzo nero questo sarà costruito almeno a m. 1,50 dai muri perimetrali della casa; avrà fondo concavo, angoli arrotondati e sarà coperto con chiusini di pietra o di ferro. Se sboccano in bottini mobili questi saranno piazzati entro un locale o casotto ben chiuso, munito di canna di ventilazione del diametro interno non minore di dieci centimetri da portarsi oltre il tetto.

Potrà essere concesso lo smaltimento delle acque luride domestiche in pozzi neri filtranti, che si trovino alla distanza di m. 20 almeno dalla casa cui servono, a 50 metri da ogni altra, ed in favorevoli circostanze e modalità da riconoscere e stabilirsi dall'Ufficio Sanitario e purché, non costituiscano motivo alcuno di insalubrità.

Articolo 78

Stalle ecc.

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, ecc. possibilmente saranno tenuti lontani dalla casa di abitazione. Se formano corpo con essa non dovranno avere comunicazione diretta con gli ambienti di abitazione, ma essere separati con muri di sufficiente spessore, non inferiore a cm. 18.

Salvo disposizioni speciali per le vaccherie, le stalle saranno ampie, di altezza non minore di metri tre, di cubatura non inferiore a mc. 30 per animale grosso, e 10 mc. per ogni capo di bestiame piccolo.

Il pavimento per le stalle avrà sufficiente inclinazione ed avrà una cunetta di raccolta che sboccherà fuori dalla casa e condurrà le acque stallatiche nella concimaia oppure in apposito pozzo nero; le pareti delle rastrelliere, le mangiatoie dovranno potersi facilmente pulire e disinfettare.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, e a distanza minore di m. 3 in linea orizzontale.

Articolo 79

Concimaie

Le concimaie nei cascinali dovranno essere costruite in muratura col fondo e le pareti impermeabili; saranno provvedute di pozzetto impermeabile per la raccolta dei liquidi e dovranno trovarsi a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e dai pozzi.

La superficie della platea e la capacità dei pozzetti di raccolta saranno stabiliti volta per volta a giudizio degli Uffici competenti in relazione al numero degli animali ricoverati.

I mucchi di letame e di ogni altra sostanza putrescibile sono ammessi soltanto in aperta campagna, a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture di acque potabili.

Articolo 80

Costruzioni economiche

Ad agevolare la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle più modeste fra le abitazioni popolari e rurali, il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario potrà, caso per caso, autorizzare quei temperamenti alle disposizioni del presente regolamento i quali, senza menomare le esigenze dell'igiene, procurino una economia di costruzione.

Articolo 81

Il Sindaco ha facoltà di fare eseguire ispezioni dell'Ufficiale Sanitario alle case abitate, per riconoscere se corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento e, da quanto disposto dall'art. 218 e seguenti del R.D. 27 luglio 1934, n. 1263 e successive modificazioni; qualora si riconosca che non corrispondano, egli darà le opportune disposizioni perché l'abitazione sia risanata. Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti, o si rifiutino i proprietari di introdurli, sarà dal Sindaco dichiarata la casa in tutto o in parte inabitabile.

CONDIZIONI DI INABITABILITA'

Articolo 82

Nei riguardi delle vecchie abitazioni saranno considerate inabitabili: quelle mal difese dalle intemperie; gli appartamenti che contengono vani ciechi di una superficie planimetrica complessiva maggiore del terzo di quella totale dell'appartamento; o che abbiano in complesso una superficie di illuminazione diretta inferiore al trentesimo di quella della loro superficie planimetrica (escluso l'ingresso); o mancanti di acqua potabile; od aventi la fognatura domestica in tali condizioni di impianto, di funzionamento o di manutenzione, da arrecare danno o grave molestia agli abitanti o mancanti di mezzi di allontanamento del fumo o di vespaio o di latrina.

AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 83

Chiunque intende esercitare o rilevare una fabbrica, laboratorio, manifattura, industria, ecc. deve darne comunicazione scritta al Sindaco il quale farà accertare dall'Ufficiale Sanitario se siano osservate tutte le norme d'igiene per tale attività e se le stesse presentino o meno pericolo di insalubrità o molestia per il personale addetti o per il vicinato. Devono inoltre essere osservate le norme dell'art. 48 del D.P.R. 10 marzo 1965 n. 303.

Di tali accertamenti viene rilasciata apposita dichiarazione al fine di ottenerne l'autorizzazione di esercizio.

SCUOLE

Articolo 84

Gli edifici da adibirsi a scuole di ogni tipo devono corrispondere per ubicazione, strutture, caratteristiche, disposizioni e sistemazione dei locali, servizi ed impianti, arredamento e dotazioni, alle prescrizioni particolari del D.P.R. 1° dicembre 1956, e D.P. 24 luglio 1962 n. 1073 e successive modificazioni o disposizioni.

Articolo 85

Gli alloggi eventualmente annessi agli edifici scolastici per il custode od altro personale, devono avere ingresso e servizi propri, così da poter essere perfettamente isolati dalla scuola.

Articolo 86

Gli edifici scolastici esistenti devono corrispondere ai requisiti essenziali di igiene ambientale quanto a locali e servizi e non presentare cause di insalubrità.

Sarà ordinata la chiusura delle scuole che non si trovino o non vengano adattate o tenute nelle condizioni suddette.

ALBERGHI E SIMILI, ESERCIZI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO

Articolo 87

Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco per l'apertura di alberghi, delle pensioni, delle locande e dei pubblici esercizi in genere, prevista - oltre l'autorizzazione prescritta nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - dall'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, e dall'art. 2 del R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, è subordinata all'esito favorevole degli accertamenti da eseguirsi dall'Ufficiale Sanitario riguardo alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei servizi annessi e delle attrezzature d'uso, secondo le prescrizioni del presente regolamento, le norme igieniche contenute nel regolamento edilizio e le disposizioni speciali, di legge e regolamenti, vigenti per i vari tipi di esercizi.

Articolo 88

Per gli alberghi e gli altri esercizi di ospitalità (pensioni, locande) è fatto riferimento alle particolari norme del R.D. 24 maggio 1925, n. 1102.

Devono altresì essere osservate le prescrizioni seguenti:

- 1) Gli alberghi di nuova costruzione o di nuovo impianto, per le cui stanze da letto è richiesta una cubatura di almeno 30 mc. per persona, devono disporre:
 - A) di locali di uso comune con normali caratteristiche di abitabilità in numero e per ampiezza proporzionati alla capacità ricettiva, con annesso gruppo di servizi igienici distinti per i due sessi (latrine con singole antilatrine dotate di lavabi, con aerazione diretta dall'esterno e con altro mezzo ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario, con pavimento inclinato verso il chiusino ad intercettazione idraulica e rivestimento alle pareti sino all'altezza di almeno m. 1,60; l'uno e l'altro di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, con angoli arrotondati fra le pareti e fra questi e i pavimenti);
 - B) di servizi igienici (latrine) di piano per uso comune in numero non inferiore ad uno per ogni sei stanze o dieci letti, e di almeno un bagno o doccia di uso comune per ogni dieci stanze, con le caratteristiche strutturali suindicate;
 - C) di abbondante acqua potabile convenientemente erogata in tutte le stanze e per tutti i servizi;

D) di corridoi e disimpegni con buoni requisiti di illuminazione ed areazione naturale.

2) Per gli alberghi già esistenti, come per le pensioni e le locande, è ammessa la idoneità delle stanze da letto con la cubatura stabilita per le comuni camere di abitazione, fatta salva per tutti i locali l'esistenza degli altri normali requisiti di abitabilità.

Il numero di servizi igienici (latrine e bagni) devono essere come sopra indicato, ammettendosi, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, una limitata riduzione per le pensioni di categoria inferiore e per le locande.

Per i servizi igienici annessi a singole stanze da letto, è consentita l'areazione indiretta con le condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 89

Locazione stagionale alloggi

I locali da cedersi in affitto presso alloggi privati e così pure gli appartamenti mobilitati da affittarsi per soggiorno stagionale, devono corrispondere ai normali requisiti di abitabilità e presentare la disponibilità di servizi igienici regolamentari (vedasi art. 50).

La concessione della autorizzazione sanitaria dei suddetti casi è subordinata all'accertamento dell'esistenza residua di un conveniente numero di ambienti abitabili per le famiglie dei concedenti.

I locali di soggiorno devono avere mobilio in buono stato ed essere mantenuti costantemente in ogni loro parte, accessori e masserizie, in soddisfacenti condizioni di pulizia.

Articolo 90

Controllo sanitario personale

Il personale degli alberghi, delle pensioni e delle locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita di idoneità sanitaria da parte dell'Ufficiale Sanitario che rilascia apposito certificato.

E' fatto divieto ai conduttori dei suddetti esercizi di assumere personale sprovvisto del certificato suddetto, che è obbligatorio per i conduttori dei medesimi, nonché per le persone della loro famiglia qualora vi prestino, anche temporaneamente, servizio.

Ad analoga visita devono sottoporsi coloro che esercitano attività di affittacamere.

La visita deve essere rinnovata annualmente.

Articolo 91

Locali pubblici

I locali per pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, caffè, osterie, mescite) devono presentare, nelle nuove costruzioni, l'altezza minima di m. 3,50; per le vecchie costruzioni può essere tollerata l'altezza non inferiore a m. 2,80.

Deve essere assicurata una buona areazione ed illuminazione anche per i locali accessori.

I servizi igienici con areazione diretta dall'esterno, od ottenuta con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficiale Sanitario, devono essere distinti per i due sessi, con separato accesso e costituiti da latrine con antigabinetto dotato di lavabo, fatta eccezione per i piccoli caffè e bar, trattorie di bassa categoria ed osterie, per cui è tollerato un servizio igienico unico con le stesse modalità strutturali sopra indicate. Per i pavimenti e il rivestimento alle pareti è fatto riferimento alle prescrizioni precisate nel precedente art. 90.

Le pareti dei locali dei pubblici esercizi, sino all'altezza di due metri, devono essere costruite o rivestite di materiale lavabile, i pavimenti in materiale impermeabile.

Non è consentita l'ubicazione interrata o sotterranea se non in speciali casi ed in zone di particolare caratteristica ambientale o quando si tratti di completamento di altri esercizi e sempre che, nelle suindicate misure minime di altezza e di rispondente cubatura, sia assicurato un continuo ricambio dell'aria a mezzo di appositi ed efficienti dispositivi o impianti.

Non è ammessa alcuna comunicazione fra i locali degli esercizi di tipo alimentare e le abitazioni.

Articolo 92

Per la lavatura delle stoviglie (bicchieri, tazze, cucchiaini, piatti, ecc.) i pubblici esercizi devono essere provvisti di apposite vaschette a banco con erogazione di abbondante acqua corrente potabile, munite di solo scarico a fondo che deve restare permanentemente aperto.

Le stoviglie devono essere sottoposte, oltre che ad una perfetta lavatura, ad un trattamento idoneo ad assicurare una efficace disinfezione.

Articolo 93

I locali di pubblici esercizi devono essere mantenuti costantemente puliti.

Articolo 94

Cucine pubblici esercizi

Le cucine dei pubblici esercizi, come pure le mense collettive, devono essere spaziose, ben illuminate e convenientemente arieggiate dall'esterno su esplicito riconoscimento dell'Ufficiale Sanitario. Le finestre devono essere munite di reticelle metalliche per impedire l'entrata delle mosche.

Le pareti devono essere rivestite, fino all'altezza di due metri con mattonelle di ceramica o con altro materiale impermeabile, riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile.

Il focolare ed i banchi, sui quali si manipolano le vivande, devono essere ricoperti di materiale impermeabile, solido e resistente.

Le cucine devono essere dotate di lavandini, in numero adeguato all'importanza dell'esercizio, provvisti di rubinetti per l'acqua fredda e calda.

Le stoviglie devono essere tenute con la massima pulizia e al riparo dalle mosche.

Le suppellettili di ferro smaltato, quando presentino scrostature anche lievi, devono essere sostituite.

Le scansie destinate a contenere i generi alimentari per il consumo corrente devono essere costituite, o rivestite, di materiali che rendano facile la pulizia, e protette da tela metallica per impedire la penetrazione degli insetti.

I generi alimentari soggetti a facile alterazione devono essere custoditi in frigorifero.

Fatta eccezione per i piccoli esercizi, deve essere posto a disposizione del personale di cucina un separato servizio igienico provvisto di antilatrina dotata di lavabo, e con accesso del tutto disimpegnato dai locali della cucina medesima e annessi.

Articolo 95

Il personale addetto alle cucine è soggetto a visita sanitaria, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, da rinnovarsi annualmente, anche per l'esclusione dello stato di portatore dei germi delle infezioni intestinali o produttori di enterotossine.

Deve altresì essere assoggettato ogni anno alla vaccinazione antitifida per via ipodermica.

Tale personale deve curare in massimo grado la pulizia della persona e indossare sopravvesti o giacche e copricapo bianchi, da cambiare frequentemente.

Saranno allontanati dal lavoro coloro che presentano manifestazioni di infezioni cutanee o di forme morbose di natura contagiosa o sospetta.

Articolo 96

L'Ufficiale Sanitario deve eseguire, o fare eseguire da incaricati, frequenti visite agli alberghi, pensioni, locande, locali nei quali si dà alloggio (affittacamere), ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie, per constatare le condizioni igieniche degli ambienti e relativi impianti, servizi, arredamenti e la corretta tenuta e condizioni degli esercizi ai fini igienici, disponendo i provvedimenti opportuni ed applicando, se del caso, sanzioni in base al presente regolamento.

Qualora l'esercente non esegua i lavori indicati o non ottemperi alle disposizioni impartite, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ordinare la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 232 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 3 del R.D. 24 maggio 1925, n. 1102.

Parallelamente, viene promosso il provvedimento di revoca della licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 97

Edifici per collettività

Gli edifici destinati ad ospitare convivenze (collegi, convitti, istituti di educazione, istruzione, assistenza, ricovero, ecc.) devono corrispondere, oltre che ai requisiti generali dell'edilizia e abitabilità, a tutte le caratteristiche di impianti e servizi di arredamento richieste dalle esigenze preminenti di ordine igienico-sanitario della vita collettiva.

Tali edifici devono, in particolare, disporre:

- A) di dormitori di capienza tale che ad ogni ragazzo sia riservata una cubatura di almeno 20 mc., e ad ogni adulto di 25 mc., con una conveniente ventilazione; gruppi di servizi igienici in numero rapportato a una latrina per ogni dieci ospiti e di un lavabo per ogni quattro;

- B) di un locale sufficientemente ampio per bagni a doccia e con settore riservato a spogliatoio;
- C) di un locale separato per infermeria e di uno per temporaneo isolamento;
- D) di locali appropriati per refettorio e cucina.

Per l'apertura di tutti i suddetti istituti è richiesta, ai fini igienico-sanitari, l'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, fissando il numero degli ospiti che può essere accolto.

Deve essere designato a cura delle Direzioni, un sanitario che assuma la responsabilità del buon andamento igienico-sanitario delle convivenze.

Gli istituti saranno soggetti ad assidua vigilanza igienico-sanitaria da parte dell'Ufficio comunale di Igiene.

Articolo 98

Per i locali di pubblico ritrovo (teatri, cinematografi, sale di riunione, sale da ballo, ecc.) sono richiamate le norme costruttive e di esercizio, riguardanti particolarmente gli aspetti igienico-sanitari, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno, n. 16 del 15 febbraio 1951, emanata ai sensi dell'art. 28, lettera a) della legge 17 dicembre 1941, n. 1570 ed eventuali successive disposizioni.

Con le accurate operazioni giornaliere di pulizia, si deve provvedere anche alla disinfezione dei locali.

Almeno una volta all'anno, o quando particolari condizioni di sanità pubblica lo richiedano, i locali dovranno essere disinfettati a cura dell'Ufficio comunale d'Igiene. Uguale disinfezione deve essere richiesta preventivamente ogni qualvolta si intenda adibire le sale a spettacoli destinati ai bambini.

Articolo 99 **Bagni marini**

Gli stabilimenti per bagni marini devono rispondere alle esigenze dell'estetica, dell'igiene e della sicurezza; devono essere provvisti sufficientemente di acqua dolce per uso potabile per doccia, per il risciacquamento degli indumenti da bagno e di spogliatoi e latrine convenienti e sufficienti, distinti per sessi.

LAVATOI

Articolo 100

E' vietato convogliare ai lavatoi acque impure, o che abbiano servito per abbeverare animali, o per uso domestico, industriale ed agricolo da cui possono essere state in qualche modo inquinate.

E' pure vietato lavare panni o masserizie in acque sporche, infette o corrotte.

Le acque di rifiuto dei lavatoi devono essere convenientemente smaltite, evitando ristagni sul suolo.

LATRINE PUBBLICHE

Articolo 101

Gli impianti di latrine pubbliche, con settori completamente distinti per i due sessi e muniti di accesso possibilmente disposto su lati contrapposti e comunque non affiancato, devono essere costituiti da un vano di disimpegno dotato di lavabi e da servizi separati con pareti divisorie a tutt'altezza, l'uno e gli altri ventilati a mezzo di aperture dirette all'esterno, ricavate nella parte più alta, pavimentati e rivestiti sino all'altezza di m. 2 con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile.

Il pavimento delle singole parti deve essere inclinato verso un chiusino a intercettazione idraulica per il pronto allontanamento delle acque di lavaggio.

I vasi devono essere di materiale resistente e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con cassetta di cacciata e scariche a sifone.

Devono essere assicurati: un'abbondante provvista di acqua; il perfetto funzionamento della fognatura; un costante stato di nettezza sia all'interno che all'esterno.

PENALITA'

Articolo 102

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e regolate a norma dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Le infrazioni alle norme igieniche di particolare interesse edilizio cadranno sotto le sanzioni previste dall'art. 41, lettera a) e del 1° comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed ammesse alla conciliazione mediante oblazione nei termini prescritti dalla legge Comunale e Provinciale.

Per le contravvenzioni conciliabili amministrativamente, sarà sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario circa la misura della somma da pagarsi al contravventore a titolo di oblazione.

Articolo 103

Le norme del presente regolamento annullano quelle precedentemente stabilite.

Per la materia non contemplata nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti ed attinenti all'Igiene e Sanità pubblica.